



# Politica per la gestione delle " OPERAZIONI PERSONALI "

Data approvazione CdA (prima versione)	Descrizione
<b>29 Settembre 2009</b>	Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2009 ai sensi dell'art.18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 Ottobre 2007
Data aggiornamento CdA (adeguamento/modifica)	Descrizione
<b>28 Settembre 2012</b>	Revisione per adeguamento e modifica della policy
Data revisione (relazione <i>policy</i> annuale di conformità)	Descrizione
<b>25 Novembre 2014</b>	Revisione per adeguamento alla nuova struttura organizzativa
Data passaggio CdA (conferma senza alcuna modifica)	Descrizione
<b>17 Dicembre 2015</b>	Relazione della Funzione di controllo di conformità alle norme di verifica sullo stato di adeguatezza delle <i>POLICY</i> MiFID
Data passaggio CdA	Descrizione
<b>22 Febbraio 2017</b>	Revisione per adeguamento alla nuova struttura organizzativa  Relazione della Funzione di controllo di conformità alle norme di verifica sullo stato di adeguatezza delle <i>POLICY</i> MiFID

## INDICE

I.	PREMESSA .....	4
II.	RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI .....	5
III.	CONTENUTI DEL DOCUMENTO.....	6
3.1	DESTINATARI DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI .....	6
3.2	DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE .....	7
IV.	OBBLIGHI E COMPORAMENTI VIETATI.....	9
4.1	OPERAZIONI PERSONALI VIETATE .....	9
4.2	DIVIETI SU CONSIGLI O SOLLECITAZIONI .....	9
4.3	DIVIETI SU COMUNICAZIONI .....	10
V.	RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITA' DEI SOGGETTI RILEVANTI .....	10
VI.	CASI DI INAPPLICABILITA' DELLA POLICY .....	11
VII.	CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI .....	11
VIII.	NOTIFICA E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DA PARTE DELLA BANCA...12	
IX.	SANZIONI .....	13
X.	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY .....	13

## I. PREMESSA

Il presente documento, denominato "*Politica per la gestione delle operazioni personali*" (in seguito anche "*Policy*"), approvato, in prima stesura, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2009 della Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio – Società Cooperativa (in seguito anche "Banca"), descrive la politica di gestione delle operazioni personali compiute dai soggetti rilevanti adottata in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito "MiFID" dall'acronimo inglese *Markets in Financial Instruments Directive*), nella Direttiva 2006/73/CE o Direttiva di Livello 2 (di seguito "Direttiva L2"), nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni (di seguito "TUF"), nel Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29 ottobre 2007 (di seguito "Regolamento Congiunto") e nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190/2007 (di seguito "Regolamento Intermediari").

La presente *Policy* ottempera, in particolare, a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

## II. RELAZIONE CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le disposizioni della presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

I principi e le procedure contenute nella *Policy* sono integrate dai seguenti atti di normativa interna adottati dalla Banca:

- Politica di gestione dei conflitti di interesse
- Politica per la rilevazione e la gestione degli incentivi
- Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini
- Regolamento disciplinare aziendale
- Codice Etico
- Regolamento - Procedura Interna "Market Abuse"
- Regolamento Operativo Finanza

Le disposizioni contenute nei predetti atti di normativa interna devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste in altre procedure o regolamenti interni;
- ritenersi un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

In aggiunta a quanto previsto dal capitolo VII denominato "Conoscenza della policy da parte dei soggetti rilevanti", al fine di assicurare presso tutti i Destinatari delle procedure descritte di seguito la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso mediante ordini di servizio.

### III. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La presente *Policy* descrive le procedure interne adottate dalla Banca ai sensi dell'art. 18, titolo II, parte 2 del Regolamento Congiunto per la gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

In particolare individua:

- i **Destinatari** della disciplina interna sulle operazioni personali;
- i **comportamenti** vietati;
- le **restrizioni all'operatività** dei soggetti rilevanti;
- i **casi di inapplicabilità** della *Policy*;
- le **misure per assicurare la conoscenza** della *Policy* da parte dei soggetti rilevanti;
- le misure per assicurare **la notificazione e la registrazione delle operazioni personali da parte della Banca**;
- le **sanzioni**;
- le **modalità di aggiornamento e revisione** della presente *Policy*.

#### 3.1 DESTINATARI DELLA DISCIPLINA SULLE OPERAZIONI PERSONALI

I Destinatari delle disposizioni contenute nella presente *Policy* sono i soggetti rilevanti definiti nel Regolamento Congiunto, parte I all'art. 2 comma 1 lett. p) e precisamente i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- componenti degli organi aziendali, dirigenti o promotori finanziari;
- dipendenti della Banca, nonché ogni persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

che, nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca:

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
- abbiano accesso ad informazioni privilegiate;

- abbiano accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti.

Ai fini della presente *Policy* è considerata *informazione*:

- *privilegiata*<sup>1</sup> un'informazione che ha un carattere preciso, non è stata resa pubblica e concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.  
Nel caso di persone incaricate all'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
- *confidenziale* l'informazione che può influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comporta una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti<sup>2</sup>.

La Banca, in applicazione del principio di proporzionalità e in considerazione delle proprie caratteristiche dimensionali, nonché della propria struttura, analizzate le funzioni aziendali e le mansioni attribuite, ha individuato i soggetti rilevanti che potrebbero essere coinvolti nelle attività o acquisire le informazioni sopra descritte nelle seguenti categorie:

- 1) componenti degli organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale);
- 2) dirigenti;
- 3) dipendenti della Banca.

### 3.2 DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE

Per *operazione personale*, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. u) del Regolamento Congiunto, si intende un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- ▶ il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante<sup>3</sup>;
- ▶ l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 181 del TUF.

<sup>2</sup> Si segnala che le informazioni potrebbero essere state acquisite anche nel corso dello svolgimento di attività non inerenti la prestazione dei servizi di investimento.

<sup>3</sup> La fattispecie si realizza, ad esempio, quando il soggetto rilevante, agendo al di fuori delle sue mansioni effettui operazioni in strumenti finanziari sul proprio dossier.

- a) il soggetto rilevante;
- b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;

L'art. 2, comma 1, lettera r) del Regolamento Congiunto, definisce "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela", il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
- i figli del soggetto rilevante;
- ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante convivente da almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale.

L'art. 2 c. 1. lett. v) del Regolamento Congiunto definisce "stretti legami" la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo<sup>4</sup>, il 20 per cento o più dei diritti di voto o capitale di un'impresa;
- da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese<sup>5</sup>.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo<sup>6</sup>.

- c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

---

<sup>4</sup> Per legame di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., si intende il cd. controllo "di fatto", (comma 1, n. 2) ossia il controllo minoritario (in virtù della maggioranza relativa dei voti), reso possibile, p.es. dall'assenteismo della maggioranza o dalla circostanza che la controllante ha la maggioranza nel patto di sindacato (di controllo) e il cd. controllo "esterno" (comma 1, n. 3), ossia quello della società che, indipendentemente da ogni controllo da parte dei soci, si trovi sotto l'influenza dominante di altro soggetto in virtù di "particolari vincoli contrattuali", quali, ad esempio, i contratti di agenzia, di commissione, di concessione che pongono la società agente o commissionaria o concessionaria in una condizione di dipendenza e ne fanno una società satellite del preponente/concedente. In proposito, si rinvia all'*allegato A-bis* della circolare Fedlo n. 131 del 14 maggio 2007.

<sup>5</sup> Si tratta di legami di controllo con imprese estere.

<sup>6</sup> Si supponga, ad esempio, che la Società A e la Società B siano entrambe controllate dalla società Z, mentre tra loro non esiste un legame.

#### **IV. OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI**

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori tutti i soggetti rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.

La Banca deve disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

La Banca attua procedure per la prevenzione ed il controllo di qualsiasi comportamento scorretto e segnatamente in violazione delle normative in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

E' fatto preciso divieto ai soggetti rilevanti, destinatari della presente *Policy*, di tenere i comportamenti di seguito descritti.

##### **4.1 OPERAZIONI PERSONALI VIETATE**

I soggetti rilevanti non possono effettuare operazioni personali che:

- rientrino tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, titolo I-bis, Capi II e III del TUF, cioè le operazioni che integrano gli illeciti dell'abuso di informazioni privilegiate<sup>7</sup> o di manipolazione di mercato<sup>8</sup>;
- implichino l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, cioè sugli obblighi definiti dalla disciplina degli intermediari di cui al Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190/2007<sup>9</sup>.

I soggetti rilevanti devono attenersi alle disposizioni della presente *Policy* anche quando effettuano operazioni personali presso altri intermediari.

##### **4.2 DIVIETI SU CONSIGLI O SOLLECITAZIONI**

I soggetti rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante:

<sup>7</sup> Cfr. art. 184 del TUF. In particolare, la norma vieta ai soggetti rilevanti che nell'esercizio della loro attività lavorativa o delle loro funzioni entrano in possesso di informazioni privilegiate di acquistare, vendere o compiere altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.

<sup>8</sup> Cfr. art. 185 del TUF. In particolare, la norma vieta ai soggetti rilevanti di diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

<sup>9</sup> In particolare, la Banca dovrà verificare che vengano sempre rispettate dai soggetti rilevanti le regole stabilite per la prezzatura dei titoli di propria emissione.

- configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato;
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 49 c. 5 del Regolamento Intermediari che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione.

#### 4.3 DIVIETI SU COMUNICAZIONI

I soggetti rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuazione di operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del par. 4.1;
- consiglio o sollecitazione ad altri a realizzare dette operazioni.

## V. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITA' DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento sopra riportate da parte dei soggetti rilevanti, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento Congiunto, la Banca dispone che: sono disposte le seguenti restrizioni all'operatività:

- tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il soggetto rilevante sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente;
- il soggetto rilevante non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;
- il soggetto rilevante non può effettuare operazioni aventi per oggetto strumenti derivati;
- il soggetto rilevante non può utilizzare canali di *trading on line* durante l'orario di lavoro;
- il soggetto rilevante non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela.
- **il soggetto rilevante che nell'esercizio della sua attività lavorativa o delle sue funzioni entri in possesso di informazioni privilegiate non può:**

a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della funzione;

c) raccomandare o indurre altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- **il soggetto rilevante non può:** diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il soggetto rilevante che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, si trova in conflitto di interessi deve informare tempestivamente la funzione di Controllo di conformità alle norme<sup>10</sup> qualora la fattispecie di conflitto non sia prevista nella *Politica di gestione dei conflitti di interesse*. La Banca adotta le misure adeguate per la gestione del conflitto atte ad evitare pregiudizio ai clienti.

Resta fermo che la responsabilità di assicurarsi - prima di intraprendere una negoziazione in strumenti finanziari - di avere, o meno, accesso ad un'informazione privilegiata o confidenziale, è personale, con la conseguenza che il soggetto rilevante non potrà discolarsi adducendo la propria ignoranza.

## VI. CASI DI INAPPLICABILITA' DELLA POLICY

La *Policy*, e di conseguenza le procedure in essa contenute, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Regolamento Congiunto, non si applicano:

- alle operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a Vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato<sup>11</sup>.

## VII. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di garantire che tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, si dispone che la presente *Policy* sia consegnata *brevi manu* ai soggetti rilevanti e/o inviata tramite posta elettronica a tutti i destinatari e pubblicata nella sezione "Normativa - MiFID - Documenti BCCT (*Policy* adottate dal C.d.A.)" della intranet aziendale.

In particolare la Banca prevede che la consegna del documento avvenga nel seguente modo:

- all'atto della prima emanazione l'Ufficio Conformità e Antiriciclaggio (Funzione di controllo di conformità alle norme - compliance), consegna una copia cartacea della presente *Policy*:
  - agli esponenti aziendali;
  - ai dirigenti;
  - ai dipendenti .

<sup>10</sup> Nel caso di soggetto rilevante dipendente della Banca, questo informerà tempestivamente il superiore gerarchico che a sua volta informerà la funzione di Controllo di conformità alle norme.

<sup>11</sup> Pertanto, la policy continua a trovare applicazione qualora il soggetto rilevante sia anche amministratore della SGR emittente.

Con l'occasione, l'Ufficio Conformità e Antiriciclaggio raccoglie ed archivia l'attestazione di avvenuta ricezione (Allegato A).

- per i nuovi soggetti rilevanti:
  - se dirigenti o dipendenti, il Servizio Risorse Umane, provvede alla consegna della copia cartacea della presente policy, raccoglie l'attestazione di avvenuta ricezione (allegato A) e la trasmette all'Ufficio Conformità e Antiriciclaggio che ne cura l'archiviazione;
  - se esponenti aziendali, l'Ufficio Segreteria Generale e Affari Societari, provvede alla consegna della copia cartacea della presente policy, raccoglie l'attestazione di avvenuta ricezione (allegato A) e la trasmette all'Ufficio Conformità e Antiriciclaggio che ne cura l'archiviazione.

Il Servizio Back Office, anche avvalendosi delle segnalazioni del Servizio Risorse Umane, cura la gestione delle necessarie evidenze in Procedura Anagrafe (attivazione/disattivazione del *flag* "Soggetto rilevante").

## **VIII. NOTIFICA E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DA PARTE DELLA BANCA**

La Banca individua tempestivamente ogni operazione relativa a servizi e attività di investimento realizzata dai soggetti rilevanti, mediante l'adozione di procedure informatiche atte ad identificare l'operazione nell'ambito del registro elettronico degli ordini.

L'Ufficio Controlli Interni provvede all'analisi giornaliera delle informazioni ricavate nell'ambito del registro elettronico degli ordini relative a tali operazioni e, laddove riscontri violazioni alla presente *policy*, provvede a informarne la funzione Controllo di conformità alle norme.

Il Direttore Generale viene informata tempestivamente dalla funzione Controllo di conformità alle norme delle violazioni della presente *Policy* da parte dei soggetti rilevanti.

Così come previsto dal *Regolamento - Procedura Interna "Market Abuse"*, laddove l'operazione personale fosse ritenuta ragionevolmente sospetta di costituire illecito di abuso di informazione privilegiata o manipolazione di mercato essa sarà segnalata senza indugio a Consob come previsto dall'art. 187 *nonies* del TUF.

In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti della banca e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> La banca, pertanto, nell'ipotesi eventuale in cui provveda a esternalizzare l'attività, dovrà verificare che il contratto con la società a cui è stata esternalizzata l'attività disciplini la conservazione delle registrazioni delle operazioni in discorso e la loro fruibilità.

## **IX. SANZIONI**

Alla funzione di Controllo di conformità alle norme, con il supporto dell'Ufficio Controlli Interni, è affidato il compito di monitorare lo stato di applicazione della *Policy*, di indagare laddove sussistono ragionevoli dubbi di violazione e di istruire qualsiasi segnalazione di violazione agli Organi Aziendali.

La violazione accertata delle procedure descritte nella *Policy* costituisce un illecito disciplinare per i dipendenti e i promotori della Banca, e può dar luogo, secondo la gravità del caso, all'irrogazione delle sanzioni, secondo quanto previsto dal *Regolamento disciplinare* e dalle vigenti norme contrattuali.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima la Banca a prendere gli opportuni provvedimenti sulla base degli accordi stipulati.

## **X. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY**

Il Servizio Organizzazione e ICT, avvalendosi delle funzioni aziendali interessate (Direzione Finanza ed Ufficio Conformità e Antiriciclaggio) revisionerà, con cadenza almeno annuale, la *Politica per la gestione delle operazioni personali* e comunque ogni qualvolta si verifichi una modifica normativa e/o organizzativa interna che possa pregiudicare il continuo conseguimento del rispetto degli obblighi legislativi.

Ogni qualvolta la policy venga modificata, il Servizio Organizzazione e ICT ne informerà gli uffici che provvedono alla consegna delle policy i quali provvederanno alla pronta comunicazione della stessa ai Destinatari.

Saranno considerati oggetto di valutazione in sede di revisione i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi soggetti rilevanti;
- modalità di identificazione e registrazione delle operazioni personali da parte della Banca;
- sanzioni da applicare.

La revisione e l'aggiornamento della *Politica per la gestione delle operazioni personali* viene verificata dalla funzione di Controllo di conformità alle norme.

## **ALLEGATO**

A – SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DELLA POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

Spett.le

BCC di .....

Io sottoscritto ....., nato a ....., il ..... e residente in

....., via/piazza ....., n. ....

.....  
(amministratore/sindaco/dirigente/dipendente)

di codesta BCC di .....

preso atto di essere incluso nel novero dei soggetti rilevanti di cui all'articolo 2, comma primo, lettera p) del Regolamento Congiunto Banca d'Italia Consob 29 ottobre 2007;

preso atto della normativa in tema di operazioni personali di cui all'art. 18 del citato Regolamento

DICHIARO

Di aver ricevuto copia del documento "*Politica per la gestione delle operazioni personali*", di averne piena conoscenza e di impegnarmi ad adempiere agli obblighi ad esso conseguenti.

Firma .....

Luogo e data, .....